

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 94/2013 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2013****recante modifica del regolamento (UE) n. 162/2011 per quanto riguarda i centri d'intervento per il riso in Spagna**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante designazione dei centri d'intervento per il riso ⁽²⁾ designa i centri d'intervento per il riso.
- (2) In conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽³⁾, la Spagna ha comunicato alla Commissione l'elenco modificato dei suoi centri d'intervento per il riso e l'elenco dei locali di ammasso ⁽⁴⁾ col-

legati a tali centri, che sono stati riconosciuti in quanto rispondenti alle condizioni minime stabilite dalla normativa unionale.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 162/2011 e pubblicare su Internet l'elenco delle strutture di ammasso, corredandolo di tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall'intervento pubblico.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 162/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 47 del 22.2.2011, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ Gli indirizzi dei locali di ammasso dei centri d'intervento sono disponibili sul sito web EUROPA/Agricoltura della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm.

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 162/2011, la sezione intitolata «SPAGNA» è sostituita dalla seguente:

«SPAGNA

Andalucía
Aragón
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Extremadura
Navarra».
